



Proposta n. 107 / 2023

PUNTO 51 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/06/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 797 / DGR del 27/06/2023

OGGETTO:

Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027).
Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	
Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si adotta il Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027).

Il relatore riferisce quanto segue.

La Volpe (*Vulpes vulpes*), carnivoro appartenente alla Famiglia dei Canidi ampiamente diffuso e adattabile, è oggi presente in tutta la penisola italiana e in tutti gli habitat, dal livello del mare fino alle praterie alpine, dove si spinge per cacciare le sue prede. Negli ultimi decenni, infatti, la specie è in forte espansione, tanto che ha ormai colonizzato gli ambienti periurbani e urbani dei capoluoghi di provincia, popolando anche le campagne intensamente coltivate della nostra regione, dove era assente fino agli anni '80 del secolo scorso. L'elevata adattabilità e l'ampio spettro trofico ne fanno uno dei predatori opportunisti più diffusi.

In Veneto, in particolare, la pianificazione faunistico-venatoria prevede l'individuazione di aree fondamentali per il mantenimento di uno stato idoneo per quanto riguarda la piccola selvaggina stanziale, quali zone di ripopolamento e cattura (ZRC), aree di rispetto e Centri pubblici e privati per la riproduzione di selvaggina allo stato naturale. Grazie a questi particolari istituti di tutela, infatti, si è in grado, attraverso catture e successive liberazioni o attraverso irradiazione spontaneo, di ripopolare il territorio circostante.

Appare evidente, quindi, come il capitale faunistico presente in tali zone possa rappresentare una facile e appetibile fonte di sostentamento per un predatore opportunisto quale la Volpe (*Vulpes vulpes*). L'esigenza alla base delle attività di controllo in parola è, pertanto, la tutela delle popolazioni di piccola selvaggina, permettendone il mantenimento o l'incremento del successo riproduttivo e della loro consistenza, garantendo però al tempo stesso un prelievo conservativo della specie Volpe.

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra i quali rientrano quelli provocati dalla specie in parola, i riferimenti legislativi vengono individuati nell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della Legge regionale n. 50/1993. In base a tale combinato, i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" con cattura e abbattimento di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.



Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della Legge n. 157/1992, in particolare, rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993.

A seguito della riforma di Province e Città Metropolitane con Legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, in Veneto si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione.

La data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione è stata stabilita, con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, al 01 ottobre 2019, ed è stata contestualmente prevista l'istituzione di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia, oggi confluite in un'unica Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria (DGR n. 571 del 04 maggio 2021).

In merito ai Piani di controllo, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In seguito, la Legge Regionale n. 30/2018 ha modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che *"le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza"* e *"dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza"*.

Con Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza è stata tuttavia temporaneamente sospesa in attesa di un puntuale intervento, di rango nazionale, di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopracitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n.



30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- “controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;”
- “supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;”
- “supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;”
- “attività di gestione faunistica delle specie aliene”.

Al fine di dare attuazione a quanto sinora premesso, con nota prot. n. 427732 del 16 settembre 2022 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale quinquennale di controllo della Volpe. Con successiva nota prot. n. 0184882 del 4 aprile 2023 è stata inviata una nuova proposta di Piano in cui è stato specificato che i contenuti del Piano sottoposto a parere sono coerenti con la struttura dei piani regionali di cui allo schema di “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” in corso di approvazione in sede governativa.

Con note prot. n. 452136 del 03 ottobre 2022 e prot n. 190198 del 6 aprile 2023, l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione fornendo alcune indicazioni, puntualmente recepite dall'Amministrazione regionale all'interno del Piano in parola.

Tutto ciò detto, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del “Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027).” di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano ha l'obiettivo di limitare le predazioni a carico delle specie di piccola selvaggina stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale) e all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, purché gli stessi non siano ordinariamente assoggettati a forme di ripopolamento;
- che il Piano di controllo non intende, nello specifico, salvaguardare gli allevamenti di bassa corte, la cui difesa può essere assicurata da metodi ecologici quali:

- 1) recinzioni di altezza superiore o uguale a 2 metri aggettanti verso l'esterno per almeno 60 cm e interrati di 50 cm e interrate per almeno 0,5 m (c.d. recinzioni “antigatto”);
- 2) apposizione di deterrenti olfattivi (tipo LURE);
- 3) posizionamento di filo elettrificato perimetrale.

- che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della fauna selvatica in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;



- che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della Volpe, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell’impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- che, ai sensi e per i fini di cui all’articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell’ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all’interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all’attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2027 il termine di durata del Piano regionale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n. 50/1993;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

VISTA la DGR n. 1079/2019;

VISTE le DD.G.R. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTA la DGR n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri formulati dall’I.S.P.R.A. e acquisiti con note prot. n. 452136 del 03 ottobre 2022 e prot n. 190198 del 6 aprile 2023;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in applicazione dell’articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l’**Allegato A** “Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027)” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto:
 - che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell’ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della Volpe in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell’articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
 - che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli “attori” a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della specie Volpe;



• che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione;

4. di fissare al 31 dicembre 2027 il termine di durata del Piano quinquennale di controllo della Volpe;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1671/2020
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -





**PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA
VOLPE (*Vulpes vulpes*) NEL TERRITORIO REGIONALE
(2023-2027)**



465da5ad



INDICE

1. Introduzione
2. Riferimenti normativi
3. Cenni sull' ecologia della specie
4. Densità e presenza della specie nel territorio regionale
5. Impatto della Volpe sulla selvaggina stanziale
6. Attività di cattura delle lepri effettuata nelle zone di ripopolamento e cattura del territorio regionale
7. Attività di controllo della Volpe effettuata nel periodo compreso tra il 2017-2021 nel territorio regionale
8. Obiettivi del Piano di Gestione e Controllo 2022-2027
9. Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati
10. Metodi e tecniche di controllo
11. Rendicontazione
12. Monitoraggio
13. Destinazione dei capi abbattuti (smaltimento delle carcasse)
14. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza
15. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica



465da5ad



1. Introduzione

In una regione come il Veneto in cui la pressione venatoria è piuttosto elevata (circa 38.000 cacciatori), la gestione delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC), aree di rispetto e dei Centri pubblici e privati per la riproduzione di selvaggina allo stato naturale, diviene fondamentale per il mantenimento in buono stato del patrimonio faunistico della piccola selvaggina stanziale. Il loro ruolo è fondamentale nelle operazioni di ripopolamento di selvaggina stanziale dei territori cacciabili. Tali operazioni, generalmente condotte al termine della stagione venatoria, sono attuate sia attraverso la cattura e successiva liberazione, sia attraverso l'irradiazione spontaneo. La salvaguardia del capitale faunistico esistente all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici e privati per la riproduzione di selvaggina allo stato naturale, viene garantita anche attraverso il controllo di predatori opportuni quale la Volpe (*Vulpes vulpes*).

All'interno del presente documento verranno brevemente illustrati i metodi di controllo opportunamente suddivisi in metodi ecologici e di controllo diretto (abbattimento diretto, controllo in tana, ecc.) nei diversi contesti territoriali della regione.

2. Riferimenti normativi

La legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 2 dell'art. 19, assegna alle Regioni il compito di operare il controllo della fauna selvatica per i seguenti motivi:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Per quanto riguarda il Veneto, l'art. 17 della L. R. n. 50/1993 riprende tale norma, introducendo, tra le motivazioni, la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, intesa come fauna contenuta in parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici (zone di ripopolamento e cattura e aree di rispetto) utilizzata per ripopolare i territori esterni agli stessi.

In base a tale norma, la Regione del Veneto intende attuare un Piano di Gestione e Controllo della specie volpe in alcune aree adibite alla protezione faunistica, istituite con lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica di interesse venatorio, da utilizzare tramite la cattura e la successiva liberazione e/o l'irradiazione naturale per il ripopolamento dei territori sottoposti al prelievo venatorio.

3. Cenni sull'ecologia della specie

La Volpe (*Vulpes vulpes*) è un carnivoro appartenente alla Famiglia dei Canidi ampiamente diffuso e adattabile. In Italia la specie è presente in tutta la penisola e in tutti gli habitat, dal livello del mare fino alle praterie alpine dove si spinge per cacciare le sue prede (marmotte, arvicole, pernici bianche, ecc.). Negli ultimi decenni la specie è in forte espansione tanto che ha ormai colonizzato gli ambienti periurbani e urbani dei capoluoghi di provincia, popolando anche le campagne intensamente coltivate della nostra regione dove era assente fino agli anni '80 del secolo scorso (Boitani, e Vinditti, 1988).

L'elevata adattabilità e l'ampia spettro trofico ne fanno uno dei predatori opportunisti più diffusi. La dieta è varia e dipende dalle risorse maggiormente disponibili in un determinato territorio e comprende arvicole, topi, lepri, conigli, nutrie, galliformi, uova e nidiacei di specie che nidificano a terra, frutta selvatica, insetti, anellidi, rifiuti.



465da5ad



La specie si riproduce una volta all'anno con un periodo degli amori che inizia solitamente nel mese di gennaio e prosegue nel mese di febbraio. In questo periodo aumentano sensibilmente gli spostamenti, soprattutto dei maschi che cercano di contattare le femmine in calore; tali spostamenti possono discostarsi di diversi km da quelli normalmente effettuati (anche 6 km secondo Niewold, 1973). È questa la stagione in cui le volpi sono più contattabili e in cui sembra diminuire l'abitudinale comportamento circospetto con cui normalmente si muovono sul territorio.

In genere nei mesi di gennaio-febbraio inizia lo scavo della tana e tra marzo ed aprile vengono partoriti da 2 a 8 cuccioli (il numero dei nati e il successo riproduttivo dipendono dalle risorse trofiche disponibili nel territorio), che vengono allattati fino a giugno. Dopo il parto, per i primi due mesi di vita, la femmina accudisce assiduamente i piccoli mentre il maschio caccia ogni preda disponibile interrando il sovrappiù per consumarlo nei giorni successivi cosicché da sfamare la femmina e, dopo la fase di lattazione, anche la cucciolata. È questo infatti il periodo in cui maggiormente si registrano incursioni negli allevamenti di bassa corte anche in pieno giorno. La dipendenza dai genitori dura fino a settembre quando i legami famigliari tendono sempre più ad allentarsi e inizia la fase di dispersione.

Per quanto concerne gli home range della specie, gli stessi hanno estensioni diverse a seconda del tipo di ambiente frequentato variabili dai 50 ai 1000 ha a seconda delle risorse che l'habitat è in grado di offrire. Nella pianura toscana sono state rilevate estensioni di 200-300 ha (Lovari et al., 1991) e dai 131 ai 330 ha in ambiente costiero (Lucherini et al., 1995). Negli ambienti di pianura, dove sono localizzate la maggior parte delle zone di ripopolamento e cattura (ZRC), si ritiene che, in base ai dati relativi alla densità, gli home range abbiano un'estensione compresa tra i 200 e i 300 ha. Gli home range del maschio e della femmina si sovrappongono durante l'anno.

Il territorio occupato dalla volpe, viene difeso attivamente dal maschio e normalmente i soggetti dominanti occupano i territori migliori mentre gli individui giovani, non in grado di competere con i dominanti ma pronti a sostituirli in caso di decesso degli stessi, vengono relegati ai confini del territorio.


Quanto sopra rappresentato, ai fini del controllo, ha una notevole importanza e sottolinea come il controllo stesso della specie, condotto all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, per poter essere effettivamente efficace deve essere attuato durante tutto il corso dell'anno, e ciò al fine di contrastare la ricolonizzazione dell'area da parte di altri individui.

4. Densità e presenza della Volpe nel territorio regionale

La specie è presente nel Veneto dal livello del mare fino ad oltre 2000 metri (Atlante dei mammiferi del Veneto, 2017). L'adattabilità delle specie le permette di essere presente in tutti gli habitat: dai boschi montani alla pianura intensamente coltivata, alle aree vallive e litoranee sino alle zone periurbane dei centri abitati. Per quanto riguarda la densità, i dati relativi alla stessa non sono stati raccolti omogeneamente su tutte le ZRC del territorio regionale, ma quelli disponibili evidenziano buone e talora elevate densità. Nel Padovano ad esempio i monitoraggi effettuati dal 2010 ad oggi tramite percorsi notturni con l'utilizzo del faro all'interno di alcune ZRC campione (vedi grafico sotto riportato), mostrano valori variabili dalle 3 alle 15 volpi per 100 km con una media di 11 individui per 100 km.

Nel territorio polesano all'interno delle ZRC è stata rilevata una densità di tane pari a una ogni 245 ha (0.4 tane su 100 ha), mentre i censimenti notturni effettuati con il faro all'interno delle ZRC hanno rilevato una densità pari a 1 volpe ogni 146 ha. Nel Veronese il monitoraggio delle tane condotto nei territori di pianura all'interno delle zone di ripopolamento e cattura ha censito mediamente 1,22 tane ogni 100 ha.





*: il dato relativo al 2020 è relativo ad un solo passaggio (i monitoraggi sono stati interrotti causa delle limitazioni/restrizioni agli spostamenti dovuti alla situazione pandemica da Covid-19).

5. Impatto della Volpe sulla selvaggina stanziale

L'impatto della volpe sulla piccola selvaggina stanziale in ambienti comparabili con quelli delle zone di ripopolamento e cattura del territorio regionale è provato da numerosi studi (Reynolds, 1995), (Tapper et al., 1996), (Bro et al., 2001), (Stoate e Szcurek 2011), (Lindstrom et al., 1994). La volpe, infatti, quale carnivoro opportunista, esercita una forte pressione sulle prede più disponibili che, nel caso delle ZRC, delle aree di rispetto e dei Centri pubblici e privati per la riproduzione di selvaggina allo stato naturale, risultano essere lepri e galliformi. Pur tenendo in considerazione che tali aree sono caratterizzate da una forte prevalenza di seminativi che comporta, molto spesso, una forte semplificazione ambientale e una carenza di prede per i predatori quali la volpe, occorre osservare che questi ultimi, in tali contesti, intensificano la pressione predatoria a carico delle specie presenti in buone densità. Diventa importante, pertanto, tutelare le popolazioni di piccola selvaggina, permettendone il mantenimento o l'incremento del successo riproduttivo e della loro consistenza, garantendo al tempo stesso il prelievo conservativo della specie Volpe.


6. Attività di cattura delle lepri effettuata nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) del territorio regionale

Nei 108.917 ha di territorio agro-silvo-pastorale occupato dalle zone di ripopolamento e cattura del territorio regionale, sono state effettuate ogni anno delle catture di lepri con lo scopo di ripopolare il territorio venabile dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). Come evidenziato nel grafico sotto riportato, il quantitativo di lepri catturate è di circa 7000-8000 capi in ogni annata. Nell'inverno 2020-2021 le catture non sono state effettuate a causa della pandemia da Covid-19.

L'attività di cattura di lepri a scopo di ripopolamento, viene effettuata in tutto il territorio regionale ad eccezione del bellunese in quanto tale provincia, gravitando interamente in Zona Faunistica delle Alpi, non attua questo tipo di gestione faunistica. In alcune ZRC del territorio regionale, come ad esempio il padovano, il veneziano e il trevigiano, grazie anche al controllo esercitato sulla volpe, si raggiungono densità vicine alle



100 lepri su 100 ha che, oltre a produrre lepri di cattura, consentono l'irradiamento di un numero notevole di individui nei territori cacciabili circostanti.



*Catture non effettuate causa pandemia da Covid-19.


7. Attività di controllo della Volpe effettuata nel periodo 2017-2021 nel territorio regionale

Nel periodo compreso tra il 2017 e il 2021, in tutti i territori provinciali, (ad eccezione della provincia di Belluno e di Vicenza), erano ancora attivi i Piani di controllo provinciali che hanno portato all'abbattimento di un consistente numero di volpi, così come evidenziato nel grafico sotto riportato. La maggior parte dei capi è stata sottoposta a controllo tramite abbattimento diretto con l'ausilio dei cani da tana nel periodo marzo-luglio.



465da5ad





8. Obiettivi del Piano di Gestione e Controllo 2023-2027

L'obiettivo del presente Piano è quello di migliorare la densità della piccola selvaggina stanziale di interesse venatorio come Lepri e Fagiani nelle zone di ripopolamento e cattura (art. 11 L. R. n. 50/1993), nelle aree di rispetto (art. 21, comma 13, L. R. n. 50/1993), nei centri privati e pubblici per la produzione di fauna allo stato naturale (articoli 13 e 31 della L. R. n. 50/1993) e all'interno delle Aziende faunistico-venatorie (art. 29 L.R. n. 50/1993).

Accurate indagini svolte in altri Paesi europei infatti, hanno dimostrato che la sola applicazione dei metodi ecologici per il controllo dei predatori non è sufficiente a garantire uno status soddisfacente di questa



465da5ad



selvaggina stanziale se non si ricorre anche al controllo diretto dei predatori opportunisti quali volpe e Corvidi (Stoat, et al., 2017).

Ambito di applicazione

a) Zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto e Centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Per quanto riguarda l'estensione della superficie soggetta alla gestione e al controllo, si rileva che nell'intero territorio regionale quella occupata dalle ZRC è pari a 131.629 ettari, alla quale dobbiamo aggiungere quella occupata dalle aree di rispetto e dai centri pubblici e privati per la produzione di fauna allo stato naturale.

Le aree di rispetto, secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Allegato A del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027, oltre ad essere contigue con le zone di ripopolamento e cattura ed avere un'estensione non superiore al 10 % dell'attigua Z.R.C., possono coprire al massimo una superficie pari al 1 % della superficie agro-silvo-pastorale dell'ATC che corrisponde ad una superficie massima di territorio regionale occupabile da queste aree protette pari a 13.163 ha .

La superficie occupata a livello regionale dai Centri pubblici e privati per la produzione di fauna allo stato naturale è di poche migliaia di ha.

Alla luce di quanto sopra esposto, la superficie complessiva in cui applicare il presente Piano di Gestione e Controllo è al massimo, ma certamente inferiore ai 145.000 ha, corrispondente al 9,6 % del Territorio agro-silvo-pastorale regionale (1.501.813 ha). L'ambito di applicazione del presente Piano di gestione e controllo è limitato ad alcuni istituti faunistici quali zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, dove l'applicazione di metodi ecologici non risulta essere efficace.

Limitatamente alle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e alle Aree di rispetto (AR), per quanto riguarda la gestione e il controllo della Volpe, in considerazione degli home range della specie (anche 300 ha) e della veloce ricolonizzazione dei territori lasciati liberi in seguito ad azioni di controllo, grazie alla elevata densità della specie (fino a 15 individui ogni 100 km nel Padovano, una tana ogni 146 ha nel Veronese e una ogni 245 ha nel Polesine), è possibile estendere gli interventi di controllo in tana in una fascia massima di 500 m dai confini tabellari delle ZRC e delle AR, solo qualora venga accertata l'azione predatoria della Volpe all'interno dell'Istituto di protezione interessato da parte del personale dell'Unità Organizzativa Coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria o dal personale dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale territorialmente competenti.

Lo scopo del presente Piano di Gestione e Controllo non è quello di salvaguardare gli allevamenti di bassa corte, la cui difesa può essere assicurata dai metodi ecologici sotto elencati:

- 1) recinzioni di altezza superiore o uguale a 2 metri aggettanti verso l'esterno per almeno 60 cm e interrati di 50 cm (c.d. recinzioni "antigatto");
- 2) apposizione di deterrenti olfattivi (tipo LURE);
- 3) posizionamento di filo elettrificato perimetrale.

b) Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie l'effettuazione del controllo cruento delle volpi, con i mezzi e secondo le modalità di cui al presente Piano, sarà consentito esclusivamente in zone georiferite di dimensioni idonee alle esigenze della specie/delle specie di indirizzo, per la quale/per le quali il relativo Piano di assestamento approvato dalla competente Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria preveda programmi di immissione estiva, massimo triennali, finalizzati alla ricostituzione di nuclei di popolazione in grado di autosostenersi.

Gli interventi di controllo della Volpe nelle Aziende faunistico-venatorie sono ammissibili là dove:



465da5ad



- si esclude ogni forma di immissione di selvaggina, di qualunque origine (di cattura, allevata o di importazione), durante tutto l'arco dell'anno e si opera un prelievo sostenibile della piccola selvaggina basato su censimenti e piani di abbattimento annuali di una frazione della popolazione;
- si intenda realizzare programmi di immissione estiva con recinti di pre ambientamento di durata massima triennale, da realizzare una tantum, finalizzati esclusivamente a ricostituire nuclei di popolazione in grado di autosostenersi, riducendo progressivamente le immissioni di selvaggina, da effettuarsi prioritariamente con individui da catture locali o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi, per poi operare un prelievo sostenibile basato su censimenti e piani di abbattimento annuali. Nell'ambito di tale programma triennale va previsto il divieto di caccia delle specie immesse e un monitoraggio standardizzato, con cadenza annuale, sia delle specie immesse, sia degli interventi attuati al fine di verificare i risultati ottenuti.

9. Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati

Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria:

- coordina a scala regionale, l'intervento dei vari soggetti attuatori pubblici;
- propone alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per l'adozione da parte della Giunta Regionale, acquisito il parere dell'ISPRA per gli aspetti di natura faunistico-ambientale, eventuali modifiche/integrazioni al presente Piano regionale a seguito di esigenze/opportunità di adattamento/ottimizzazione che emergano nel corso del quinquennio di validità del presente Piano regionale;
- emana eventuali indirizzi operativi finalizzati all'attuazione del presente Piano regionale;
- stabilisce i destinatari ed i programmi dei corsi di formazione base degli operatori, nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente;
- al termine del periodo di attuazione del Piano, la competente Struttura regionale trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria:

- dà attuazione al presente Piano regionale, avuto riguardo al territorio agro-silvo-pastorale, di competenza di ciascuna Sede territoriale afferente all'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, assoggettabile al controllo (ZRC, Aree di rispetto, Centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale), mediante atti amministrativi;
- assicura l'attuazione del Piano, in collaborazione con i Corpi/Servizi di Polizia provinciale ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993 e delle Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto e le Province/Città Metropolitana;
- coordina, a scala provinciale, l'intervento dei soggetti attuatori;
- adotta, nei limiti del vigente ordinamento in materia di controllo della fauna selvatica e in applicazione del presente Piano regionale, puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;
- fornisce, per il tramite delle competenti strutture regionali sanitarie, supporto ai soggetti attuatori pubblici e privati per l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse;
- organizza la formazione, qualora non possa desumersi già sussistente secondo le previsioni del presente Piano regionale, degli operatori resisi disponibili;
- ammette alla formazione, nei limiti delle disponibilità e in applicazione degli indirizzi specificatamente emanati dalla Giunta regionale, i soggetti che ne fanno richiesta;
- autorizza all'attività di controllo della Volpe gli operatori disponibili individuati dal Comitato Direttivo dell'ATC territorialmente competente;



465da5ad



- forma ed aggiorna l'elenco provinciale degli operatori abilitati ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 3, della L. n. 157/1992 e 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
- coordina, in collaborazione con i Corpi e Servizi di Polizia provinciale, il monitoraggio delle popolazioni di volpe, che potrà essere svolto dai gestori degli istituti in cui si attua il controllo ai sensi del presente Piano;
- predispone annualmente il rendiconto cumulativo sullo stato di avanzamento del presente Piano regionale per il territorio di competenza e invia, entro il 31 maggio di ogni anno in riferimento all'anno precedente, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, un dettagliato resoconto in merito alle operazioni di controllo realizzate.

Corpi/Servizi di Polizia Provinciale (Servizio Regionale di Vigilanza qualora attivato):

- attuano le operazioni di controllo e coordinano gli operatori abilitati al controllo ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli articoli art.19 comma 2 della L. n. 157/1992, 17 comma 2 della L.R. n. 50/1993;
- coordinano, in collaborazione con l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, il monitoraggio delle popolazioni di Volpe;
- nell'ambito del proprio territorio di competenza, potranno impartire agli operatori, attraverso un protocollo operativo, ulteriori e più dettagliate prescrizioni sia di natura amministrativa che pratico-operativa, rispetto a quanto previsto nel presente Piano (anche limitatamente a singoli interventi), fermo restando il rispetto dei principi dettati dallo stesso, allo scopo di ottimizzare ed implementare l'accesso al prelievo e, contemporaneamente, di garantire la massima sicurezza possibile durante le operazioni di abbattimento;
- trasmettono all'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione in merito all'attività di controllo.

Operatori autorizzati al controllo:

Sono autorizzati alle operazioni di controllo:

- gli agenti dei Servizi/Corpi di Polizia Provinciale;
- gli operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di polizza assicurativa in corso di validità all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale e direttamente coordinati dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale.

Ad esclusione del personale appartenente ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale, gli operatori adibiti alle operazioni di controllo della volpe devono:

- partecipare a corsi di formazione di organizzati dalle sedi territorialmente competenti dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria;
- operare sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente e nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- sottoscrivere, se predisposto dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale (Servizio Regionale di Vigilanza) territorialmente competenti, un protocollo operativo attraverso il quale sarà stabilito il modus operandi durante le operazioni di controllo e coordinamento.

Gli operatori incaricati alle operazioni di controllo vengono individuati dal Comitato Direttivo dell'ATC territorialmente competente, il quale fornisce i nominativi di coloro i quali hanno dato la propria disponibilità a intervenire, su base volontaria, all'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.



465da5ad



Al termine di ogni intervento di controllo, gli operatori devono informare la sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e il competente Corpo/Servizio di Polizia provinciale, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

10. Metodi e tecniche di controllo

Ai fini dell'esecuzione del Piano regionale si applicano i seguenti metodi di intervento:

a) Metodi ecologici

Tra i metodi ecologici più efficaci al fine del contenimento della volpe, vi è il divieto di immissioni di selvaggina c.d. "pronta caccia" almeno all'interno degli istituti venatori dove si attua il controllo dalla volpe. I ripopolamenti rappresentano infatti una fonte alimentare di facile sfruttamento e quindi una risorsa trofica importante che influisce positivamente sul successo riproduttivo del canide. Per questo motivo, all'interno delle zone soggette a controllo (zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto, centri pubblici e privati di produzione di fauna allo stato naturale), non devono essere effettuate azioni di ripopolamento tranne, eventualmente, per i primi tre anni per quelle di nuova istituzione o in quelle per cui in seguito a documentabili e straordinari motivi (eventi meteorici o epidemie che causino gravi mortalità), la densità dei selvatici oggetto di gestione sia divenuta repentinamente molto bassa. Le eventuali immissioni devono essere realizzate con animali di cattura nazionale o con soggetti dotati di elevati standard qualitativi (immissione di esemplari giovani previo ambientamento a terra in recinti e liberazione in periodo estivo), ed esclusivamente al fine del recupero delle popolazioni naturali, nell'ambito di programmi d'immissione di durata temporale non superiore ai tre anni su un totale pianificato di cinque o più anni. Tali programmi dovranno prevedere la riduzione progressiva di immissioni di selvaggina fino alla completa sospensione, per poi realizzare un prelievo sostenibile basato sui risultati dei censimenti e piani di abbattimento annuali. Durante il periodo dei tre anni d'immissione va previsto il divieto di caccia delle specie immesse. In ogni caso le immissioni in detti istituti andranno di volta in volta autorizzate dalla sede territorialmente competente della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria.

b) Tecniche e modalità di controllo diretto

Il controllo diretto potrà essere effettuato attraverso tre tipi principali di interventi: interventi in tana, abbattimento diretto e cattura con trappola e successiva soppressione.

b1) Interventi in tana

Questo metodo consiste nello scovare la volpe dalla tana attraverso l'uso di cani appositamente addestrati. I cani da tana devono essere mantenuti a stretto contatto con il conduttore fino alle immediate vicinanze del cunicolo o rifugio diurno dove inizierà l'attività di controllo vera e propria.

Tale tecnica di controllo sarà impiegata solo da settembre a fine febbraio.

b2) Abbattimento diretto

Questo tipo di intervento comprende:

- l'abbattimento diretto eseguito durante le operazioni di mietitura può essere effettuato esclusivamente all'interno di ZRC, Aree di rispetto e Centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale, e consiste nell'appostarsi intorno agli appezzamenti frequentati dal canide durante la mietitura e procedere all'abbattimento con fucile a canna liscia nel momento in cui la volpe esce dagli appezzamenti. Tale metodologia di controllo si può attuare tutto l'anno;



- l'abbattimento diretto tramite appostamento consiste nell'appostarsi, anche nelle ore notturne, in un sito idoneo (sopraelevato qualora si decida di usare la carabina) per abbattere le volpi che verranno attratte verso l'appostamento con vari metodi, quali: uso di esca alimentare come interiora, resti di macelleria, ecc. (carnai), e/o imitando con un richiamo a bocca o meccanico il verso di una lepre ferita, di un piccolo di capriolo, di un'altra volpe o di altro animale in grado di attirare il canide;
- l'arma utilizzabile può essere sia il fucile a canna liscia che la carabina di piccolo calibro con bossolo superiore o uguale a 4 cm e diametro del proiettile compreso tra 5,6 e 6 mm, dotati di ogive ad alta frammentazione e ciò al fine di ridurre al minimo il pericolo di possibili rimbalzi del proiettile. Il metodo è applicabile tutto l'anno;
- l'abbattimento diretto tramite cerca notturna con il faro che consiste nel percorrere, a bordo di un autoveicolo le zone di ripopolamento e cattura, effettuando una cerca attiva del canide. Vista la distanza in cui la volpe viene normalmente individuata, per avere la possibilità di abbatterla è preferibile l'utilizzo della carabina di calibro uguale a quelli in precedenza menzionati per l'appostamento notturno. Anche in questo caso è fatto obbligo di utilizzare munizioni con ogiva ad alta frammentazione;
- l'abbattimento diretto, durante le ore notturne, può essere effettuato anche con l'utilizzo di visore notturno.

b3) Cattura con gabbie-trappole e successiva soppressione con arma da fuoco

Devono essere impiegate gabbie-trappola (es. del tipo a pedana o a strappo) che siano di proprietà di soggetto attuatore pubblico, o, se di proprietà di soggetti privati, debitamente autorizzate dall'Amministrazione pubblica normativamente e territorialmente competente ai sensi della vigente normativa e del presente Piano regionale, di adeguate dimensioni per la cattura in vivo e una sufficiente abitabilità anche all'esemplare di altra specie eventualmente catturato, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare. Le gabbie-trappola devono essere dotate di matricola identificativa visibile e inamovibile apposta a cura del soggetto pubblico autorizzatorio competente.

L'impiego della gabbia-trappola è autorizzato tutto l'anno.

Metodi di controllo applicabili nelle diverse stagioni

Periodo	Metodo applicabile
Tutto l'anno	<p>Abbattimento diretto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da appostamento anche su carnai. Gli abbattimenti all'aspetto durante le operazioni di mietitura possono essere effettuati esclusivamente all'interno di ZRC, Aree di rispetto e Centri pubblici e privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale; - alla cerca con autoveicolo condotto nelle ore notturne, preferibilmente con carabina e ottica di mira e con l'ausilio di fari e/o visori notturni); - cattura con gabbia-trappola.
settembre - fine febbraio	Interventi con l'ausilio di cani in tana e nei dintorni dei rifugi diurni (tombini, rotoballe, case abbandonate ecc.).

11. Rendicontazione

Tutti i soggetti autorizzati al controllo della volpe sono tenuti a rendicontare, ai competenti Corpi/Servizi di Polizia Provinciale, gli esiti delle operazioni di controllo comunicando i seguenti dati:

- data abbattimento;
- denominazione e tipo istituto di abbattimento (Z.R.C., Area di rispetto, centro pubblico o privato di riproduzione della selvaggina allo stato naturale);
- metodo di abbattimento (in tana, all'aspetto, alla cerca notturna, alla mietitura ecc.);



465da5ad



- strumento di abbattimento (carabina calibro..., fucile a canna liscia);
- sesso capo abbattuto;
- età capo abbattuto (cucciolo o adulto).

Entro il 31 marzo di ogni anno, i competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale forniranno alle relative Strutture regionali periferiche, i dati necessari a predisporre un rendiconto delle operazioni effettuate nel corso dell'annata appena terminata e della loro efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi del presente Piano di controllo.

L'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà inviare un rendiconto alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venato in merito alle operazioni di controllo realizzate nel corso dell'anno precedente.

Al termine del Piano di Gestione e Controllo, l'Amministrazione regionale produrrà ad ISPRA un dettagliato rendiconto delle azioni di controllo svolte e delle operazioni di monitoraggio effettuate a carico sia della Volpe che delle principali specie oggetto di gestione e cattura.

12. Monitoraggio

Ogni anno, preferibilmente nei mesi di gennaio e febbraio corrispondenti al periodo degli amori del canide, saranno effettuati i monitoraggi delle volpi all'interno delle ZRC. Per ogni territorio provinciale saranno scelte delle ZRC campione rappresentative della realtà locale in grado di coprire almeno 1/3 della superficie occupata da questi istituti e sulle stesse sarà individuato un percorso campione di 100 km di lunghezza in cui effettuare il monitoraggio del canide. Tale percorso sarà ripetuto almeno due volte all'anno e permetterà di calcolare un indice di densità della specie esprimibile in volpi per 100 km. Questi monitoraggi inoltre sono utili a verificare la presenza del canide e organizzare successivamente appropriate azioni di controllo. Qualora per svariati motivi non sia possibile attuare questo tipo di monitoraggio, sarà effettuato il conteggio delle tane individuate anche grazie alle azioni di controllo e il dato si esprimerà in tane su 100 ha. I dati relativi ai censimenti della volpe attuati dagli ATC e/o Polizia Provinciale saranno trasmessi annualmente ai vari uffici regionali territorialmente competenti. Un ruolo rilevante all'interno del piano di controllo è svolto anche dai monitoraggi dei selvatici oggetto di gestione e cattura. Considerato che il controllo della volpe è finalizzato ad un aumento della densità della selvaggina oggetto di gestione (lepri e fagiani in particolare), il monitoraggio della stessa all'interno delle zone di ripopolamento e cattura dovrà avere un carattere di continuità. I monitoraggi dovranno essere condotti in maniera standardizzata in tutte le zone di ripopolamento e cattura del territorio regionale.

È bene sottolineare che il monitoraggio delle specie oggetto di gestione all'interno delle aree protette è certamente un'attività non secondaria del piano di controllo. Infatti qualora si verifici che dopo 3 anni dall'inizio dell'attività di controllo della volpe la densità delle lepri in determinati istituti sia per i tre anni consecutivi al di sotto delle 20 lepri su 100 ha in autunno e/o 10 lepri su 100 ha alla fine dell'inverno, gli abbattimenti della volpe all'interno degli stessi verranno sospesi, poiché sono da ritenersi non efficaci ai fini del mantenimento di una buona densità di selvaggina.

13. Destinazione dei capi abbattuti (smaltimento delle carcasse)

Secondo le disposizioni e in accordo con i Servizi Veterinari delle ULSS, lo smaltimento delle carcasse dovrà essere effettuato mediante incenerimento o interrimento. L'interrimento verrà effettuato ad una profondità tale che le carcasse risultino ricoperte da almeno 50 cm di terreno compattato ed a distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

Sempre previo accordo con i Servizi Veterinari territorialmente competenti, sarà consegnato un campione statisticamente significativo dei capi abbattuti per consentire indagini su parassiti e patologie della specie con particolare riguardo per quelle a carattere zoonotico.



465da5ad



14. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di Gestione e Controllo, gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle armi da fuoco. L'utilizzo della carabina sarà consentito, in accordo con il competente Servizio/Corpo di Polizia Provinciale, esclusivamente negli istituti caratterizzati da scarsa densità abitativa e solamente dove si possa agire salvaguardando i principi di pubblica incolumità. Gli operatori, durante lo svolgimento delle attività sul campo, dovranno avere con sé la documentazione comprovante la regolarità degli interventi. Per il maneggio delle carcasse devono essere usati guanti di gomma o lattice, anche del tipo usa e getta.

15. Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica

Il disturbo arrecato dall'attuazione del presente Piano nei siti della Rete Natura 2000 e negli istituti di protezione della fauna selvatica non costituisce un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela. Gli interventi previsti dal presente Piano possono essere attuati nei Siti della Rete Natura 2000 previa specifica istruttoria tecnico-autorizzativa comprensiva di VINCA da parte della sede territorialmente competente.

Il controllo della specie non comporta alcuna modifica degli habitat e in ogni caso si tratta di interventi puntiformi in cui anche l'utilizzo dei cani è localizzato nei soli pressi della tana.

Al fine della tutela degli elementi della Rete Natura 2000, vengono introdotte le seguenti precauzioni progettuali:

- nel periodo 01 marzo - 30 giugno sono vietati gli interventi ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno delle garzaie e dai siti di nidificazione dei Caradriformi;
- nel periodo 01 novembre - 28 febbraio sono vietate le attività ad una distanza inferiore a 400 m dal perimetro esterno dei roost di Ardeidi e Marangone minore e dai siti di assembramento dell'avifauna acquatica svernante (Anatidi e limicoli);
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 m dai canneti.



465da5ad

